

Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574

(in Gazz. Uff., 8 maggio, n. 105)

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.

Art. 1

1. Il presente decreto disciplina, in attuazione delle norme contenute nel titolo XI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, l'uso della lingua tedesca. Nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana, che è la lingua ufficiale dello Stato:

omissis

b) nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi e tributari situati nella provincia di Bolzano;

c) nei rapporti con la corte d'appello, la corte di assise d'appello, la sezione della corte di appello per i minorenni, la Procura Generale presso la corte d'appello, il tribunale per i minorenni, il tribunale di sorveglianza e l'ufficio di sorveglianza, il commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, nonché con ogni altro ufficio giudiziario e organo giurisdizionale ordinario, amministrativo, contabile, o tributario, con sede in provincia di Trento ma con competenza anche in provincia di Bolzano;

d) nell'attività svolta nei rapporti interni dal personale degli organi, degli uffici e dei concessionari indicati nelle lettere a), b) e c);

omissis

Art. 13

1. Gli uffici e gli organi giudiziari indicati nell'articolo 1 devono servirsi, nei rapporti con gli interessati e nei relativi atti, della lingua usata dal richiedente, salvo quanto disposto negli articoli seguenti (1).

(1) Comma sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del Dlgs. 4 novembre 2015 n. 186.

Art. 14

1. In caso di arresto in flagranza, di fermo o di esecuzione di una misura cautelare personale ovvero di un altro atto posto in essere nei confronti di una persona presente, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedenti, oltre ad uniformarsi ai doveri indicati rispettivamente negli articoli 386 e 293 del codice di procedura

Procura Generale della Repubblica di Trento

Trento – largo Pigarelli 1 - tel. 0461 200111 - pg.trento@giustizia.it - www.procuragenerale.trento.it
Bolzano – corso Libertà 23 – tel. 0471 226111 – pg.bolzano@giustizia.it - www.procuragenerale.trento.it

penale, devono chiedere alla persona sottoposta alla misura cautelare personale ovvero destinataria di altro atto quale sia la sua lingua materna, italiana o tedesca. Qualora la detta persona effettui la richiesta di dichiarazione, gli atti sono redatti nella lingua indicata (2).

2. Ove l'interessato si rifiuti di rispondere, si procede o si continua a procedere nella presunta lingua materna da determinarsi in base alla notoria appartenenza della persona stessa ad un gruppo linguistico ovvero in base ad altri elementi eventualmente già acquisiti (2).

3. Tutti gli atti già formati in sede di indagini preliminari che fanno parte del fascicolo del pubblico ministero redatti in una lingua diversa da quella dichiarata al comma 2 sono tradotti nella lingua materna indicata se devono essere messi a disposizione dell'indagato.

(1) Articolo sostituito dall'art. 1, d.lg. 29 maggio 2001, n. 283.

(2) Comma modificato dall'articolo 2 del D.lgs. 13 giugno 2005, n. 124 e dall'articolo 3, comma 1, lettera e), del Dlgs. 4 novembre 2015 n. 186.

Art. 15

1. Il pubblico ministero dopo aver iscritto il nome della persona alla quale il reato è attribuito nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale, forma gli atti nella presunta lingua materna, italiana o tedesca, della persona sottoposta alle indagini, da determinare in base ai criteri di cui al comma 2 dell'articolo 14 (2).

2. Quando la persona sottoposta alle indagini a seguito di notificazione dell'informazione di garanzia o in virtù della notificazione o comunicazione di altri atti formali equipollenti abbia avuto conoscenza dell'avvio delle indagini e della lingua in cui esse sono state fino a quel momento condotte, ha facoltà di richiedere, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla notificazione o comunicazione, con dichiarazione resa al pubblico ministero personalmente o mediante atto scritto con firma autenticata dal difensore, che il procedimento prosegua nell'altra lingua.

3. Il pubblico ministero, quando procede all'interrogatorio di una persona sottoposta a misura cautelare ovvero ad altro atto al quale la predetta interviene personalmente e la medesima non abbia avuto la possibilità di effettuare la dichiarazione prevista dal comma 2, deve chiedere all'interessato quale sia la sua lingua materna, italiana o tedesca. Qualora la persona interessata effettui la richiesta di dichiarazione, la lingua indicata dovrà essere usata nell'ulteriore corso del procedimento. Ove la persona si rifiuti di rispondere, si procede con la lingua nella quale sono stati formati gli atti precedenti (3).

4. Quando le indagini proseguono in lingua diversa da quella precedentemente usata, il pubblico ministero dispone la traduzione degli atti posti in essere fino a quel momento.

4-bis. I documenti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché le consulenze tecniche e le perizie che siano in lingua diversa da quella del procedimento sono tradotte a richiesta di parte (4).

- (1) Articolo sostituito dall'art. 2, d.lg. 29 maggio 2001, n. 283.
- (2) Comma modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera f), del Dlgs. 4 novembre 2015 n. 186.
- (3) Comma modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera g), del Dlgs. 4 novembre 2015 n. 186.
- (4) Comma aggiunto dall'articolo 3 del D.lgs. 13 giugno 2005, n. 124.

Art. 16 (1) .

1. L'udienza preliminare ed il giudizio, anche abbreviato, si svolgono nella lingua individuata secondo la disciplina dettata dagli articoli 14 e 15.
2. Gli interventi orali con i quali si sollevano questioni preliminari o si svolgono le difese, se svolti da difensori di fiducia di madrelingua diversa dalla lingua del processo, possono essere pronunciati nella predetta madrelingua e sono immediatamente tradotti e verbalizzati nella lingua del processo (2).
3. L'interrogatorio o l'esame dell'imputato si svolge, a sua richiesta, nella lingua indicata ai sensi dell' articolo 14 , comma 1, se diversa dalla lingua del processo, e viene immediatamente tradotta e verbalizzata nella lingua del processo (3).
4. L'audizione dei testimoni, consulenti tecnici e periti viene svolta nella lingua da essi prescelta ed è immediatamente tradotta e verbalizzata nella lingua del processo (3).
5. La persona offesa e le parti diverse dall'imputato e dalla parte civile non rilevano ai fini della determinazione della lingua del processo. Esse vengono sentite nella lingua prescelta, con immediata traduzione e verbalizzazione nella lingua del processo (3).
6. Nei casi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 la verbalizzazione avviene nella sola lingua utilizzata, qualora la parte che ha interesse alla traduzione vi abbia rinunciato (3).
7. I documenti prodotti dalle parti nel giudizio, nonché le consulenze tecniche e le perizie che siano in lingua diversa da quella del processo, sono tradotti a richiesta di parte (3).

- (1) Articolo sostituito dall'art. 3, d.lg. 29 maggio 2001, n. 283.
- (2) Comma così modificato dall'articolo 4 del D.lgs. 13 giugno 2005, n. 124.
- (3) Il presente comma sostituisce gli originari commi 3, 4 e 5 per effetto dell'articolo 4 del D.lgs. 13 giugno 2005, n. 124.

Art. 17 (1)

1. La persona sottoposta alle indagini o l'imputato può chiedere, con dichiarazione resa personalmente all'autorità procedente o fatta alla medesima pervenire per atto scritto anche tramite il difensore, che la prosecuzione del procedimento abbia luogo

Procura Generale della Repubblica di Trento

Trento – largo Pigarelli 1 - tel. 0461 200111 - pg.trento@giustizia.it - www.procuragenerale.trento.it
Bolzano – corso Libertà 23 – tel. 0471 226111 – pg.bolzano@giustizia.it - www.procuragenerale.trento.it

nell'altra lingua. Tale dichiarazione non può intervenire prima del decorso di 24 ore dalla conclusione dell'interrogatorio , nei casi di arresto in flagranza, di fermo o di esecuzione di una misura cautelare personale, ovvero del decorso di 24 ore dall'esecuzione degli altri atti di cui al comma 1 dell' articolo 14 (2).

2. Tale dichiarazione è ammessa una sola volta nel corso del procedimento di primo grado e deve intervenire non oltre l'apertura del dibattimento ovvero, in caso di richiesta di giudizio abbreviato, non oltre la formulazione di tale richiesta.

3. La variazione della lingua del processo non richiede la traduzione degli atti formati precedentemente.

(1) Articolo sostituito dall'art. 4, d.lg. 29 maggio 2001, n. 283.

(2) Comma così modificato dall'articolo 5 del D.lgs. 13 giugno 2005, n. 124.

Art. 17-bis (1) .

1. La lingua del processo osservata nella fase conclusiva del giudizio di primo grado si estende al giudizio di appello. All'imputato è, tuttavia, data facoltà di richiedere, per una sola volta, la prosecuzione del giudizio di secondo grado nell'altra lingua. Ove appellante sia l'imputato, la relativa facoltà deve essere esercitata, a pena di decadenza, con dichiarazione esplicita sottoscritta personalmente dall'imputato nell'atto di appello o stesa in calce al medesimo; in tal caso lo stesso atto di appello dovrà essere redatto nella nuova lingua scelta. In caso di impugnazione proposta dal pubblico ministero, la medesima facoltà deve essere esercitata dall'imputato, a pena di decadenza, non oltre l'apertura del dibattimento di appello, con dichiarazione esplicita resa alla Corte personalmente o mediante atto scritto con firma autenticata dal difensore. Non sono ammessi atti equipollenti.

2. L'ottenuta variazione della lingua del processo non richiede la traduzione degli atti già formati.

3. L'esame dell'imputato si svolge, a sua richiesta, nella lingua materna, se diversa dalla lingua del processo, e viene immediatamente tradotta e verbalizzata nella lingua del processo, salva rinuncia delle parti. In tal caso viene verbalizzata nella sola lingua utilizzata (2).

(1) Articolo inserito dall'art. 5, d.lg. 29 maggio 2001, n. 283.

(2) Comma così modificato dall'articolo 6 del D.lgs. 13 giugno 2005, n. 124.

Art. 17-ter.

1. Le disposizioni degli articoli 14 e seguenti si osservano, in quanto applicabili, anche nei casi di rimessione disciplinati dagli articoli 45 e seguenti del codice di procedura penale. (1)

(1) Articolo inserito dall'art. 5, d.lg. 29 maggio 2001, n. 283.

Art. 17-quater.

1. Il procedimento di esecuzione si svolge nell'ultima lingua del processo di merito conclusosi con sentenza, passata in giudicato. Nei procedimenti di esecuzione che si svolgono nella provincia di Bolzano, anche se a seguito di sentenze passate in giudicato emesse da autorità giudiziarie fuori dalla regione Trentino-Alto Adige, si applicano gli articoli 14 e seguenti in quanto applicabili.

2. Il condannato può chiedere di essere sentito, nei casi previsti dalla legge, nella lingua materna, se diversa da quella del processo, con verbalizzazione nella lingua del processo.

3. Al condannato cui siano stati consegnati l'ordine di esecuzione ed il decreto di sospensione di cui all'articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale nella lingua di cui al comma 1 e che si professi di madrelingua diversa è in ogni caso riconosciuta la facoltà di richiedere al pubblico ministero, senza formalità, la traduzione degli atti in tal ultima lingua, senza che ciò comporti la sospensione del termine utile per la presentazione dell'istanza volta ad ottenere la concessione di una misura alternativa alla detenzione. 1

(1) Articolo inserito dall'art. 5, d.lg. 29 maggio 2001, n. 283.

Art. 18 (1).

1. Il processo nel quale gli imputati o la parte civile utilizzano una lingua diversa è bilingue.

2. Il processo diviene monolingue se tutte le parti dichiarano di scegliere la stessa lingua.

3. Nel processo bilingue ogni parte usa la lingua individuata ai sensi degli articoli precedenti. Salvo che le parti vi rinuncino:

a) gli interventi orali delle parti sono immediatamente tradotti;

b) gli interventi del pubblico ministero, le sue richieste e le requisitorie orali o scritte sono pronunciate o redatte in entrambe le lingue;

c) i testimoni, periti e consulenti tecnici sono sentiti nella lingua da essi prescelta, con immediata traduzione;

d) l'interrogatorio ovvero l'esame dell'imputato e delle altre parti private si svolge nella lingua dalle stesse scelta, con immediata traduzione;

e) i documenti e gli atti prodotti dalle parti, le consulenze tecniche e le relazioni dei periti sono tradotti nell'altra lingua;

f) la verbalizzazione avviene in forma bilingue;

Procura Generale della Repubblica di Trento

Trento – largo Pigarelli 1 - tel. 0461 200111 - pg.trento@giustizia.it - www.procuragenerale.trento.it
Bolzano – corso Libertà 23 – tel. 0471 226111 – pg.bolzano@giustizia.it - www.procuragenerale.trento.it

g) i provvedimenti del giudice sono redatti in entrambe le lingue.

(1) Articolo così sostituito dall'articolo 7 del D.lgs. 13 giugno 2005, n. 124.

Art. 18-bis (1).

1. L'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 14 , comma 1, 15 , commi 2 e 3, 16 , commi da 1 a 5, 17 , articolo 17-bis , articolo 17-ter , articolo 17-quater , 18 e articolo 18-ter è prescritta a pena di nullità assoluta, ai sensi dell' articolo 179 del codice di procedura penale .

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 14 , comma 3, 15 , commi 4 e 5, 16 , comma 7, è prescritta a pena di nullità, ai sensi dell' articolo 181 del codice di procedura penale . La dichiarazione di nullità comporta l'obbligo di traduzione, senza regressione del procedimento allo stato e grado in cui è stato compiuto l'atto nullo.

3. L'errata individuazione, ad opera dell'autorità procedente, della lingua presunta nelle ipotesi previste dagli articoli 14 , comma 2, e 15 , comma 1, non comporta alcuna nullità.

(1) Articolo inserito dall'art. 6, D.lgs 29 maggio 2001, n. 283 e poi così sostituito dall' articolo 8 del D.lgs. 13 giugno 2005, n. 124.

Art. 18-ter.

1. Nei casi previsti dall'articolo 109, comma 2, del codice di procedura penale, per assicurare l'effettività della difesa, l'autorità giudiziaria, nell'individuare il difensore di ufficio o nel designare il sostituto del difensore a norma dell'articolo 97, comma 4, del codice di procedura penale, assegna il difensore d'ufficio conformemente all'appartenenza linguistica dell'imputato. (1)

(1) Articolo inserito dall'art. 6, d.lg. 29 maggio 2001, n. 283.

Art. 19.

1. Nella provincia di Bolzano, per la inclusione negli elenchi comunali dei giudici popolari della corte d'assise e della corte d'assise d'appello, è richiesto anche il requisito della conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca, risultante dal possesso dell'attestato di cui al terzo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, corrispondente ad un titolo di studio non inferiore a quello richiesto per l'iscrizione negli elenchi stessi.

2. Negli elenchi per la corte d'assise d'appello predisposti dai comuni della provincia di Trento viene indicato, per i singoli nominativi, l'eventuale possesso del requisito di cui al comma 1.

3. I giudizi di appello avverso le sentenze della corte d'assise con sede in provincia di Bolzano sono raggruppati in unica sessione e per essi il collegio è costituito con giudici popolari che siano in possesso del requisito di cui al comma 1.

4. A tal fine si procede alla estrazione, ai sensi degli articoli 25 e 27 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, dei giudici popolari ordinari e supplenti in possesso del requisito di cui al comma 1, escludendo quelli che non lo siano, fino al raggiungimento del numero prescritto.

4-bis. L'osservanza delle disposizioni dettate nei precedenti commi è prescritta a pena di nullità ai sensi dell'articolo 178, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale. (1)

(1) Comma aggiunto dall'art. 7, d.lg. 29 maggio 2001, n. 283.

Art. 20 (1).

1. Nel processo civile ciascuna parte ha facoltà di scegliere la lingua per la redazione dei propri atti processuali. La scelta avviene per effetto della redazione nell'una o nell'altra lingua dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta o degli atti aventi funzione equipollente.

2. Quando l'atto introduttivo di un giudizio e la comparsa di risposta ovvero gli atti equipollenti sono redatti nella stessa lingua, il processo è monolingue. In caso contrario il processo è bilingue.

3. Nel processo bilingue ciascuna parte usa la lingua dalla stessa scelta. I provvedimenti del giudice sono pronunciati e redatti in entrambe le lingue, salvo che vi rinunci, entro l'udienza in cui è richiesta l'emissione del provvedimento, la parte che vi abbia interesse. Gli atti e documenti di parte sono redatti nella lingua italiana o tedesca, senza obbligo di traduzione a cura e spese d'ufficio. Nel processo bilingue le parti non residenti o non aventi sede nella provincia di Bolzano possono, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dal deposito di atti e documenti, chiedere al giudice che siano tradotti nell'altra lingua in tutto o in parte a cura e spese dell'ufficio. Il giudice può escludere in tutto o in parte la traduzione di documenti depositati dalle parti, ove ritenuti manifestamente irrilevanti.

4. Se il terzo chiamato in causa, il terzo interveniente o il successore di una delle parti si costituiscono in giudizio con una comparsa redatta in lingua diversa da quella in cui fino a tale momento si è svolto il processo, si applicano le disposizioni sul processo bilingue.

5. Il processo prosegue monolingue se tutte le parti costituite dichiarano di scegliere la stessa lingua. La dichiarazione è fatta dalla parte o dal suo procuratore speciale in ogni stato e grado del giudizio, verbalmente in udienza o mediante atto sottoscritto e notificato alle altre parti, ed è irrevocabile.

6. In caso di riunione di più processi anteriormente svoltisi come processi monolingue ma in lingue diverse, le parti costituite in uno dei processi possono aderire alla scelta

Procura Generale della Repubblica di Trento

Trento – largo Pigarelli 1 - tel. 0461 200111 - pg.trento@giustizia.it - www.procuragenerale.trento.it
Bolzano – corso Libertà 23 – tel. 0471 226111 – pg.bolzano@giustizia.it - www.procuragenerale.trento.it

della lingua dell'altro processo. La dichiarazione di adesione è fatta dalla parte o dal suo procuratore speciale in ogni stato e grado del giudizio, verbalmente in udienza o mediante atto sottoscritto e notificato alle altre parti. La dichiarazione di adesione è irrevocabile.

7. Nel processo bilingue le deduzioni delle parti sono verbalizzate nella lingua da esse scelta. Il verbale deve essere redatto in due lingue qualora la parte che vi abbia interesse o il suo procuratore speciale lo richieda espressamente nell'udienza stessa.

8. Gli atti ed i documenti notificati ad istanza di parte debbono essere tradotti nella lingua italiana o tedesca ove il destinatario, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data della notificazione, richieda la traduzione con atto da notificare alla parte istante a mezzo ufficiale giudiziario; la traduzione degli atti e dei documenti a cura di parte è notificata entro i successivi quindici giorni, nei modi e nelle forme prescritti per l'originale.

La richiesta di traduzione interrompe i termini che ricominciano a decorrere dalla notifica della traduzione. Tale disciplina si applica anche ai provvedimenti concessi senza preventivo contraddittorio e ai relativi ricorsi. Nei casi di eccezionale urgenza il giudice può autorizzare l'esecuzione provvisoria anche in pendenza del termine, su istanza di parte.

9. Gli atti e documenti in lingua tedesca notificati fuori del territorio della provincia di Bolzano devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana.

10. Nel processo monolingue e in quello bilingue i testimoni vengono interrogati e rispondono nella lingua da loro prescelta e la verbalizzazione avviene in tale lingua. Le deposizioni verbalizzate nella lingua prescelta dai testimoni sono tradotte a cura e spese dell'ufficio qualora la parte che vi abbia interesse o il suo procuratore speciale lo richieda nell'udienza stessa.

11. Nel processo monolingue e in quello bilingue il consulente tecnico usa la lingua da lui scelta. La sua relazione è tradotta a cura e spese dell'ufficio, qualora la parte che vi abbia interesse o il suo procuratore speciale lo richieda espressamente entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del deposito.

12. Nel processo monolingue le sentenze e gli altri provvedimenti del giudice sono redatti nella lingua del processo. Nel processo bilingue le sentenze sono redatte nella lingua italiana e nella lingua tedesca, salvo che vi rinunci la parte che vi abbia interesse.

Tale rinuncia deve essere formulata dalle parti o dai loro procuratori speciali entro l'udienza di precisazione delle conclusioni. Per la redazione delle sentenze e degli altri provvedimenti in forma bilingue il giudice può avvalersi dell'ausilio degli interpreti-traduttori addetti all'ufficio giudiziario. I termini stabiliti dalle vigenti disposizioni processuali per il deposito delle sentenze e degli altri provvedimenti da parte del giudice si intendono osservati con il deposito in cancelleria della minuta redatta in una delle due lingue.».

(1) Articolo sostituito dall'art. 8, D.lgs. 29 maggio 2001, n. 283 e dall'articolo 9 del D.lgs. 13 giugno 2005, n. 124. Vedi, anche l' articolo 17 dello stesso decreto.

Art. 20-bis (1)

1. Nei procedimenti di volontaria giurisdizione dinanzi al tribunale per i minorenni avviati d'ufficio, l'atto iniziale del procedimento è redatto nella lingua presunta del soggetto destinatario del provvedimento. Nei procedimenti avviati su impulso di parte si applicano le disposizioni contenute nell' articolo 20 , in quanto compatibili (2).

2. Il processo prosegue monolingue se i genitori del minore scelgono la medesima lingua, in caso contrario il processo è bilingue.

3. In ogni caso il minore deve essere sempre ascoltato nella lingua materna.

(1) Articolo inserito dall'art. 9, d.lg. 29 maggio 2001, n. 283.

(2) Comma così modificato dall'articolo 10 del D.lgs. 13 giugno 2005, n. 124.

Art. 20-ter (1).

1. Nei procedimenti diversi dal processo ordinario di cognizione si applicano le disposizioni di cui all' articolo 20 , in quanto compatibili.

(1) Articolo inserito dall'articolo 11 del D.lgs. 13 giugno 2005, n. 124.

Art. 21 (1).

1. Nel processo civile la pubblica amministrazione attrice usa la lingua presunta del convenuto identificandola ai sensi dell' articolo 7; successivamente si adegua alla diversa lingua scelta dal convenuto con il primo atto difensivo.

2. Il giudice, qualora richiesto dalla parte alla prima udienza, ordina la rinnovazione dell'atto di citazione nella lingua del convenuto, fissando una nuova udienza di prima comparizione.

3. La pubblica amministrazione convenuta in giudizio si uniforma alla lingua usata dall'attore o dal ricorrente.

(1) Articolo così sostituito dall'articolo 12 del D.lgs. 13 giugno 2005, n. 124.

Art. 22.

1. Le disposizioni degli articoli 13 e seguenti del presente capo si osservano anche quando la competenza sia devoluta in applicazione dell'articolo 25 del codice di procedura civile. (1)

(1) Articolo sostituito dall'art. 10, d.lg. 29 maggio 2001, n. 283.

Art. 23.

1. Nei procedimenti davanti agli organi giurisdizionali amministrativi, contabili, e tributari di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 1 si osservano le disposizioni di cui agli articoli 13, 20 e 21, in quanto compatibili (1).

(1) Comma così modificato dall'articolo 13 del D.lgs. 13 giugno 2005, n. 124.

Art. 23-bis (1).

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 20 , articolo 20-bis , articolo 20-ter e 21 , relative e consequenziali alla scelta e all'uso della lingua produce la nullità rilevabile d'ufficio di tutti gli atti, anche successivi, redatti nella lingua diversa, salve le disposizioni dell' articolo 161, primo comma, del codice di procedura civile . L'impugnazione della sentenza per far valere la suddetta nullità può essere proposta solo dalla parte nel cui interesse è stabilito l'uso della lingua omesso.

(1) Articolo inserito dall'art. 11, D.lgs. 29 maggio 2001, n. 283 e poi così sostituito dall' articolo 14 del D.lgs. 13 giugno 2005, n. 124.

Art. 24.

1. Nei procedimenti innanzi agli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi, contabili, e tributari, non compresi nelle disposizioni di cui all'art. 1, gli interessati, hanno facoltà di rendere le loro dichiarazioni o deposizioni in lingua tedesca (1).

(1) Comma modificato dall'articolo 15 del D.lgs. 13 giugno 2005, n. 124 e dall'articolo 3, comma 1, lettera h), del Dlgs. 4 novembre 2015 n. 186.

Art. 25 (1).

1. Le sentenze e i provvedimenti del giudice oggetto di impugnazione, nonché i verbali d'udienza in lingua tedesca, che devono essere trasmessi ad organi giurisdizionali situati fuori della regione Trentino-Alto Adige o depositati presso gli stessi per lo svolgimento di procedimenti di impugnazione o di altri procedimenti nei casi previsti dalla legge, devono essere tradotti in lingua italiana a cura e spese degli uffici giudiziari che provvedono alla trasmissione. Gli obblighi procedurali a carico delle parti sono assolti mediante deposito della sentenza o del provvedimento del giudice redatti in lingua tedesca. Gli altri atti processuali ed i documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio devono essere tradotti, a cura e spese degli uffici giudiziari che provvedono alla trasmissione, solo su specifica richiesta dei suddetti organi giurisdizionali.

(1) Articolo sostituito prima dall'art. 12, D.lgs. 29 maggio 2001, n. 283 e poi dall' articolo 16 del D.lgs. 13 giugno 2005, n. 124.

Art. 26.

1. Gli atti compiuti dagli organi giurisdizionali della provincia di Bolzano, su richiesta di autorità giudiziarie site fuori della provincia stessa, se redatti in lingua tedesca devono essere tradotti in lingua italiana a cura dell'organo richiesto.

Art. 27.

1. Quando una sentenza o un altro provvedimento del giudice sono per legge soggetti a forme di pubblicità particolari, l'ufficio provvede a tale incombenza nelle due lingue.

Art. 28.

1. Le schede del casellario giudiziale di Bolzano sono compilate congiuntamente in lingua italiana e tedesca da parte dell'apposito ufficio presso la procura della Repubblica di Bolzano.

2. I certificati del casellario giudiziale di Bolzano sono rilasciati nella lingua richiesta dall'interessato.

3. Gli interessati di Bolzano possono chiedere all'ufficio del casellario presso la procura della Repubblica di Bolzano il certificato anche se di competenza di altre procure. In tal caso l'ufficio di Bolzano richiede detto certificato alla procura competente e lo rilascia nella lingua richiesta dall'interessato (1).

(1) Comma modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera i), del Dlgs. 4 novembre 2015 n. 186.

omissis

Art. 32

1. Gli interessati hanno facoltà di usare la lingua ladina nei rapporti orali e scritti con gli uffici della pubblica amministrazione, con esclusione delle Forze armate e delle Forze di polizia, siti nelle località ladine della stessa provincia, con gli enti locali e le istituzioni scolastiche di dette località, con gli uffici della provincia che svolgono funzioni esclusivamente o prevalentemente nell'interesse delle popolazioni ladine, anche se siti fuori delle suddette località, nonché con i concessionari di cui all'art. 2 che operano esclusivamente nelle località ladine (1).

2. Le amministrazioni ed i concessionari di cui al comma 1 sono tenuti a rispondere oralmente in ladino ovvero per iscritto in lingua italiana e tedesca, seguite dal testo in lingua ladina (1).

Procura Generale della Repubblica di Trento

Trento – largo Pigarelli 1 - tel. 0461 200111 - pg.trento@giustizia.it - www.procuragenerale.trento.it
Bolzano – corso Libertà 23 – tel. 0471 226111 – pg.bolzano@giustizia.it - www.procuragenerale.trento.it

3. Gli atti di cui all'articolo 4 emanati dalle amministrazioni di cui al comma 1 sono redatti in italiano e tedesco, seguiti dal testo in ladino. La regione e la provincia di Bolzano provvedono alla pubblicazione degli atti normativi e delle circolari di diretto interesse della popolazione ladina residente in provincia di Bolzano nella lingua ladina. Tale pubblicazione è di norma contemporanea al testo in lingua italiana e tedesca e, comunque, non successiva a trenta giorni dalla data di pubblicazione del testo in lingua italiana e tedesca, ferma la loro entrata in vigore. Le carte di identità sono redatte in lingua italiana, tedesca e ladina, nei territori comunali di: Ortisei Val Gardena, S. Cristina Val Gardena, Selva di Val Gardena, Corvara in Badia, Badia, La Valle, San Martino in Badia, Marebbe, nonché per le frazioni di Oltretorrente, Roncadizza e Bulla del Comune di Castelrotto (BZ) (2).

4. Resta fermo il diritto dell'interessato di essere esaminato e interrogato, nei processi svolgentisi nella provincia di Bolzano, nella sua madrelingua con l'ausilio dell'interprete, sia nel processo di lingua italiana che in quello di lingua tedesca. Ai fini dell'applicazione del capo IV del presente decreto, il predetto interessato ha la facoltà di usare la lingua tedesca anziché quella italiana. Nei procedimenti davanti al giudice di pace competente per i territori delle località ladine della provincia di Bolzano è consentito l'uso della lingua ladina. Nell'assegnazione dell'incarico di giudice di pace competente per i territori delle località ladine della provincia di Bolzano deve essere riconosciuta la precedenza assoluta a coloro che sono a conoscenza della lingua ladina accertata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Per tali procedimenti davanti al giudice di pace la regione Trentino-Alto Adige assicura gli interventi organizzativi e finanziari occorrenti. (3)

5. Nelle adunanze degli organi elettivi degli enti locali delle località ladine della provincia di Bolzano i membri di tali organi possono usare la lingua ladina negli interventi orali, con, a richiesta, la immediata traduzione in lingua italiana o tedesca, qualora vi siano membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua ladina. I relativi processi verbali sono redatti congiuntamente in lingua italiana, tedesca e ladina.

6. Nei rapporti con gli uffici della pubblica amministrazione siti nella provincia di Bolzano la persona di lingua ladina può usare la lingua italiana o quella tedesca (4).

(1) Comma sostituito dall'art 2, d.lg. 24 luglio 1996, n. 446 e successivamente modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) e n), del Dlgs. 4 novembre 2015 n. 186.

(2) Comma modificato dall'art. 2, d.lg. 22 maggio 2001, 262, dall'articolo 1 del D.L.gs 4 aprile 2006, n. 177 e successivamente dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 14 settembre 2011 n. 172.

(3) Comma modificato dall'art. 2, d.lg. 22 maggio 2001, 262 e dall'articolo 3, comma 1, lettera m), del Dlgs. 4 novembre 2015 n. 186.

(4) Comma modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera o), del Dlgs. 4 novembre 2015 n. 186.

omissis

Procura Generale della Repubblica di Trento

Trento – largo Pigarelli 1 - tel. 0461 200111 - pg.trento@giustizia.it - www.procuragenerale.trento.it
Bolzano – corso Libertà 23 – tel. 0471 226111 – pg.bolzano@giustizia.it - www.procuragenerale.trento.it

Art. 36-bis.

1. Nella circoscrizione di Bolzano gli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione forense hanno luogo presso la sezione distaccata in Bolzano della corte d'appello di Trento. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, la commissione esaminatrice è composta di quattro membri titolari e quattro supplenti, che conoscano adeguatamente la lingua italiana e la lingua tedesca. Due membri devono appartenere al gruppo di lingua italiana e due al gruppo di lingua tedesca (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 25, d.lg. 9 settembre 1997, n. 354.

omissis